Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5850)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1969, n. **302.**

Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Sviz-

zera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.

Art. 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorità consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede:

con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — BRODOLINI — NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. 303.

Trasformazione dei posti di uditore vice pretore previsti nella tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, in posti di pretore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'art. 129 del vigente ordinamento giudiziario è stato implicitamente abrogato in conseguenza del disposto dell'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579;

Ritenuta, pertanto, la necessità di trasformare in posti di pretore i posti di uditore vice pretore, previsti nella tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 marzo 1969;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata — per la parte relativa agli uffici cui si riferisce — dalla tabella *D* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, n. 33, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 45. — GRECO

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori giudiziari in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Agrigento	1	2
Alba	—	2
Ancona	1	3
Ascoli Piceno	1	2
Asti	1	3
Avezzano	—	2
Barcellona Pozzo di Gotto	—	2
Bari	2	15
Barra	—	5
Bergamo	1	8
Biella	—	6
Bologna	2	19
Bolzano	1	6
Brescia	1	8
Bressanone	—	2
Brindisi	1	4
Busto Arsizio	—	3
Cagliari	2	13
Caltanissetta	1	2
Campobasso	1	2
Caserta	1	2
Cassino	—	2
Catania	2	19
Catanzaro	1	4
Città di Castello	—	2
Como	1	5
Conegliano	—	2
Cosenza	1	4
Cremona	1	2
Fermo	—	3
Ferrara	1	3
Firenze	2	19
Foggia	1	5
Forlì	1	4
Gallarate	—	4
Genova	3	22
Giarre	—	2
Gorizia	1	2
Iglesias	—	2
Imola	—	3
Lanciano	—	2
La Spezia	1	5
Latina	1	4
Lecce	1	6
Lecco	—	4
Livorno	1	5
Lodi	—	3
Lucca	1	5
Marsala	—	3
Merano	—	3
Messina	1	9
Mestre	—	7
Milano	4	108
Modena	1	6
Moncalieri	—	3
Monza	—	9
Napoli	5	90
Nola	—	4
Noto	—	2
Padova	1	10
Palermo	3	26
Parma	1	6
Pavia	1	3
Perugia	1	4
Pescara	1	4
Piombino	—	2
Pisa	1	5
Pistoia	1	4
Pozzuoli	—	4
Prato	—	7
Reggio di Calabria	1	6
Reggio nell'Emilia	1	3
Rimini	—	7
Roma	6	145
Salerno	1	11
Santa Maria Capua Vetere	—	3
Sarzana	—	2
Sassari	1	4
Siena	1	2
Siracusa	1	4
Spoleto	—	2
Taranto	1	11
Terni	1	4
Terracina	—	2
Torino	3	41
Trani	—	2
Trapani	1	2
Trento	1	3
Trieste	1	8
Udine	1	5
Vallo della Lucania	—	2
Varese	1	5
Velletri	—	3
Venezia	1	7
Ventimiglia	—	2
Verona	1	8
Viareggio	—	4
Vicenza	1	4
Vigevano	—	3
TOTALE	115	1810

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore delle acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	280	40	1	198	36	12	12	—	579
Magistrati di appello	—	—	—	720	148	475	160	115	5953
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	—	—	—	—	—	2198	527	1610	
Uditori giudiziari	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Uditori giudiziari con funzioni di pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
TOTALE . . .	280	40	1	918	184	2685	699	1925	6882

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1963, con il quale il comune di Lamezia Terme, già Nicastro, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 194.880.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari ed al comune medesimo venne concesso, per anni dieci, un contributo straordinario annuo di L. 21.390.000;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1967, n. 95 della giunta municipale del summenzionato comune;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 105.120.000 per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Lamezia Terme;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di completare la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Lamezia Terme;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Lamezia Terme secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Saul Greco, il comune di Lamezia Terme è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 105.120.000 (centocinquemilionicentoventimila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 509.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lamezia Terme un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 11.540.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 105.120.000) da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lamezia Terme, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1969
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 224

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1969.

Contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al fondo sociale, per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 26 secondo comma, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale stabilisce che la gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al fondo sociale una somma annua proporzionale al contributo versato dal fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera *d*) dell'art. 3 della stessa legge 21 luglio 1965, n. 903;

Considerato che la predetta somma annua deve essere calcolata, a norma del citato art. 26, secondo comma, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e deve essere determinata annualmente a norma del quarto comma dello stesso art. 26, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione;

Vista la lettera n. 224155 del 28 maggio 1968, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che la misura del predetto contributo ammonta per l'anno 1967 a lire 1.640.683.000;

Vista la lettera n. 2479 del 9 luglio 1968, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha confermato l'esatta determinazione della somma predetta;

Ritenuta esatta la determinazione in lire 1.640.683.000 della somma dovuta per l'anno 1967 al fondo sociale da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dello art. 26, secondo comma, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903;

Decreta:

La somma dovuta per il 1967 al fondo sociale da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 26, secondo comma, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è determinata in lire 1.640.683.000 (unmiliardoseicentoquarantamilioniseicentottantatremila).

Roma, addì 6 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5376)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota del 7 marzo 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna comunica che la popolazione del comune di Casalecchio di Reno ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il sindaco del comune di Casalecchio di Reno;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Athos Garelli, sindaco del comune di Casalecchio di Reno, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Autorizzazione alla Banca del Monte di Bologna e di Ravenna ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1948, 23 agosto 1952, 8 settembre 1953, 23 novembre 1959, 13 ottobre 1960, e 13 febbraio 1962 con i quali il Monte di Bologna, istituto di credito su pegno di 1ª categoria, è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Bologna, via Guelfa, 1, un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 19 luglio 1967, con la quale la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna con sede in Bologna, via Indipendenza, 11, succeduta al Monte di Bologna, a seguito di incorporazione del Monte di Ravenna e Bagnocavallo, ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare, con la costruzione di due nuovi capannoni prefabbricati, il suddetto magazzino generale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 339 del 1° luglio 1968;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Bologna in data 17 febbraio 1969, con il quale si attesta l'avvenuta regolare costruzione dei due capannoni;

Decreta:

Art. 1.

La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna con sede in Bologna, via Indipendenza, 11, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna, via Guelfa, 1/2, con i due capannoni delle dimensioni, rispettivamente, di ml. 40.00×20.00 e ml. 60.00×23.00, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica allegata all'istanza di cui alle premesse del presente decreto ed in esse distinti con lettere *A* e *B*.

In detti capannoni possono essere depositati merci nazionali e nazionalizzate non deperibili.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suddetti capannoni si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(5257)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 9 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte comunica che la popolazione del comune di Novi Ligure ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatesi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il sindaco del comune di Novi Ligure;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Armando Pagella, sindaco del comune di Novi Ligure, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. « Borghetto - magazzini generali e frigoriferi di Brescia », a ricevere in deposito anche cereali allo stato estero.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957, 14 gennaio 1963, 22 febbraio 1966, 10 maggio 1967 e 10 agosto 1968, con i quali la S.p.a. « Borghetto » magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 1968, con la quale detta società ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito anche cereali allo stato estero nel silos granario, facente parte degli impianti del magazzino generale, attualmente abilitato per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Viste le deliberazioni n. 91 e n. 88 del 5 marzo 1968 e del 28 gennaio 1969, con le quali, rispettivamente, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e proposto di elevare l'ammontare del deposito cauzionale, dovuto per l'esercizio di detto magazzino, da L. 6.000.000 (seimilioni) a lire 15.000.000 (quindicimilioni);

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Borghetto » magazzini generali e frigoriferi di Brescia è autorizzata a ricevere in deposito anche cereali allo stato estero nel silos facente parte degli impianti del magazzino generale esercitato in Brescia, via S. Giovanni Bosco n. 17, abilitato per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con decreto ministeriale 17 settembre 1931.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel silos ai sensi del precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio di detto magazzino è elevato da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale denominata « Sciroppo Castaldini » rilasciata alla officina farmaceutica della ditta farmacia Castaldini, sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2141 del 12 aprile 1958, con il quale la farmacia Castaldini fu autorizzata ad attivare un officina farmaceutica costituita da laboratorio annesso alla farmacia stessa, sita in Bologna, via Portanuova, 2, per la preparazione della specialità medicinale denominata « Sciroppo Castaldini »;

Vista la comunicazione in data 25 marzo 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato che intende rinunciare all'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica avendo cessato ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, alla ditta farmacia Castaldini l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale denominata « Sciroppo Castaldini » nella officina farmaceutica costituita da laboratorio annesso a farmacia, sita in Bologna, via Portanuova, 2, rilasciata con decreto A.C.I.S. n. 2141 in data 12 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Roma, addì 23 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5149)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Motta di Livenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la chiesa parrocchiale di S. Silvestro di Lorenzago, nel comune di Motta di Livenza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Motta di Livenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè in gran parte coperta da alberi ad alto fusto, anche di pregevoli essenze, si eleva dalla spoglia pianura circostante formando un quadro naturale di notevole bellezza e di alto valore estetico, che

ingentilisce il passaggio e si fa particolarmente apprezzare per i due edifici che ne delimitano le estremità, la chiesa con l'elegante campanile a nord e la caratteristica casa Storti a sud, entrambi inseriti armoniosamente con la zona alberata, il fiume e la campagna circostante;

Decreta:

La zona circostante la chiesa parrocchiale di S. Silvestro di Lorenzago nel comune di Motta di Livenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud, l'asse del fiume Livenza; ad ovest, la strada antistante la chiesa fino a m. 50 oltre il confine sud del mappale 51; a nord, il margine nord della fascia di m. 50 oltre il confine nord dei mappali 57 e 57-*A* (Chiesa) ed il suo prolungamento oltre la strada provinciale 52 del Livenza, fino all'angolo sud-est del mappale 124 (scuole); ad est il confine sud del mappale 124 ed il suo prolungamento fino allo asse del fiume Livenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Motta di Livenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 62

della seduta del giorno 8 aprile 1968 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di vincolo della chiesa di Lorenzaga di Motta di Livenza.

(*Omissis*).

La commissione a' sensi dell'art. 1 comma terzo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla sottoindicata zona del paese di Lorenzaga, frazione del comune di Motta di Livenza, entro il perimetro così delimitato e segnato in rosso nella allegata planimetria:

A sud: L'asse del fiume Livenza;

Ad ovest: La strada antistante la chiesa fino a metri 50 oltre il confine sud del mappale 51;

A nord: Il margine nord della fascia di metri 50 oltre il confine nord dei mappali 57 e 57*A* (chiesa) ed il suo prolungamento oltre la strada provinciale 52 del Livenza, fino all'angolo sud-est del mapp. 124 (scuole);

Ad est: Il confine sud del mappale 124 ed il suo prolungamento fino all'asse del fiume Livenza.

La proposta viene approvata da tutti i presenti.

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto in particolare l'art. 6 di tale legge n. 382, che ha istituito il Fondo centrale di garanzia — cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla legge medesima — attribuendo allo stesso « Fondo » personalità giuridica e gestione autonoma e sottoponendolo alla vigilanza del Ministero del tesoro;

Visto il successivo art. 7 della stessa legge 28 marzo 1968, n. 382, con il quale si è stabilito che le norme relative all'organizzazione dei servizi, alla amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità di intervento del « Fondo » debbono essere approvate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del comitato amministrativo del « Fondo » medesimo;

Visto lo schema delle norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, deliberato dal comitato amministrativo del « Fondo » stesso nelle riunioni del 14 dicembre 1968 e del 24 marzo 1969 e proposto per l'approvazione ai sensi del su riportato articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382, sono approvate le norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, deliberate dal comitato amministrativo del « Fondo » stesso nelle riunioni del 14 dicembre 1968 e del 24 marzo 1969, il cui testo, contenuto in 31 articoli, è unito al presente decreto, e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Norme sull'organizzazione, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità d'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade.

TITOLO I

Costituzione, organizzazione e funzionamento

Art. 1.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade, istituito con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Il Fondo ha durata indeterminata ed è regolato dalle disposizioni contenute nella predetta legge, negli eventuali successivi provvedimenti legislativi e nelle presenti norme.

Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Art. 3.

Scopo del Fondo è di assicurare, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, l'automatica operatività della garanzia dello Stato riconosciuta di diritto sui mutui contratti e le obbligazioni emesse da concorsi e da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, qualora detti enti debitori non abbiano soddisfatto gli impegni assunti verso gli istituti di credito o gli obbligazionisti.

Il Fondo provvede, altresì, a rendere operante la garanzia dello Stato riconosciuta di diritto sulle obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade.

Gli oneri di cui ai due commi precedenti saranno assunti a carico del Fondo con l'osservanza dei criteri e delle modalità indicati al successivo titolo IV.

Art. 4.

L'organizzazione del Fondo è costituita da:

un ufficio segreteria, affari generali e personale e legale;
un ufficio amministrativo - contabile.

L'ordinamento e le attribuzioni dei suddetti uffici saranno stabiliti dal comitato amministrativo del Fondo.

L'organico del personale degli uffici sarà determinato dal comitato amministrativo, con delibera da sottoporre al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro per l'approvazione

Art. 5.

Il Fondo può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, oltre che del proprio personale, di personale dipendente dalla amministrazione statale, da enti pubblici, da istituti di credito operanti nel settore autostradale e da enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il personale proprio del Fondo è assunto in base alle norme del contratto d'impiego privato.

Art. 6.

Il Fondo per speciali incarichi di consulenza legale e amministrativa e per l'esame di particolari questioni può avvalersi di consulenti esterni la cui scelta è effettuata dal comitato amministrativo, su proposta del presidente.

TITOLO II

Dotazioni finanziarie

Art. 7.

Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite, a termine dell'art. 8 della legge 28 marzo 1968, n. 382:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.

Le suddette dotazioni potranno essere aumentate:

per effetto di ulteriori conferimenti disposti con successivi provvedimenti legislativi;

a seguito dell'acquisizione di altre disponibilità.

Art. 8.

Le disponibilità del Fondo, in base al riparto che sarà determinato dal comitato amministrativo all'inizio di ogni esercizio, saranno tenute in parte presso la Tesoreria centrale dello Stato ed in parte presso istituti di credito di diritto pubblico.

L'istituto di credito prescelto per il deposito presso di esso di parte delle disponibilità curerà anche il servizio di cassa del Fondo in base ad apposita convenzione che all'uopo verrà stipulata.

Art. 9.

Le disponibilità del Fondo potranno essere impiegate:

1) nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie o titoli ad esse equiparati, di titoli obbligazionari;

2) nell'acquisto di immobili per uso degli uffici del Fondo, nonchè, sempre con esclusivo riferimento agli uffici, per qualsiasi operazione immobiliare.

Gli impieghi di cui al numero 1) non potranno globalmente superare la misura del 5 % del conferimento statale effettivamente versato, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Gli impieghi di cui al numero 2) dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

TITOLO III

Organi del Fondo

Art. 10.

Sono organi del Fondo:

a) il presidente;
b) il comitato amministrativo;
c) il collegio sindacale.

Art. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro tra i membri del comitato amministrativo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, convoca e presiede il comitato amministrativo; firma, insieme al segretario, i verbali delle sue adunanze, e vigila sulla esecuzione delle delibere assunte.

Egli ha il più ampio mandato per la gestione e l'amministrazione del Fondo per tutto quanto non riservato espressamente alla competenza del comitato amministrativo.

Il presidente può, inoltre, adottare in caso di necessità e di urgenza provvedimenti di competenza del comitato amministrativo, riferendone allo stesso nella sua prima riunione.

Art. 12.

Il componente del comitato amministrativo tra quelli nominati in rappresentanza del Ministero del tesoro, avente qualifica ed anzianità più elevate nell'ambito dell'amministrazione statale, è il vice presidente del Fondo ed assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13.

Il comitato amministrativo è composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore dei finanziamenti autostradali ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del loro mandato ed occorrendo fino a che vengano nominati i loro successori.

In caso di sostituzione, i nuovi membri nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Art. 14.

Il comitato amministrativo è investito del più ampio mandato per la gestione e amministrazione del Fondo.

Spetta, in particolare, al comitato amministrativo:

a) formulare proposte al Ministero del tesoro o ad altre amministrazioni statali interessate in merito a provvedimenti ritenuti utili per il settore autostradale;

b) disporre l'esecuzione di studi su problemi di particolare interesse concernenti la materia di competenza, portandone i risultati a conoscenza di amministrazioni statali e di enti interessati;

c) proporre le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento del Fondo;

d) proporre i criteri e le modalità secondo cui dovrà estrinsecarsi l'intervento del Fondo;

e) esaminare le richieste di operatività della garanzia statale presentate dagli enti creditori, trasmetterle con il proprio parere al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, ai fini dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e disporre gli adempimenti di conseguenza;

f) stabilire l'ordinamento e le attribuzioni degli uffici del Fondo;

g) determinare l'organico del relativo personale;

h) deliberare sull'impiego delle disponibilità del Fondo, di cui all'art. 9 delle presenti norme;

i) nominare, su proposta del presidente, il proprio segretario, scegliendolo anche tra persona estranea al Fondo;

l) deliberare sulle spese di funzionamento del Fondo e stabilire i limiti di competenza del presidente per le spese di carattere ordinario;

m) deliberare sul bilancio consuntivo e sul conto economico annuale, sentito il collegio sindacale;

n) proporre la misura dei compensi al presidente, ai membri del comitato amministrativo e del collegio sindacale;

o) assumere il personale.

Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), g), h) per quanto occorra; m) ed n) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Art. 15.

Le adunanze del comitato amministrativo sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del comitato e del collegio sindacale, al loro domicilio, almeno otto giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente purché almeno due giorni prima della riunione.

Su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti il presidente è tenuto a convocare il comitato amministrativo.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato amministrativo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario del comitato amministrativo e da lui firmati insieme con il presidente.

Art. 16.

Il collegio sindacale è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore autostradale e degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del mandato ed occorrendo fino a che vengano nominati i loro successori.

Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente del collegio sindacale, il quale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di sostituzione, i nuovi membri nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformità alle norme del codice civile, in quanto applicabili, ad ogni altra disposizione di legge o alle presenti norme.

I sindaci intervengono alle riunioni del comitato amministrativo.

TITOLO IV

Criteri e modalità d'intervento

Art. 17.

L'intervento del Fondo si esplicherà nei riguardi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, nonchè da enti locali o consorzi di enti locali, assistiti dalla garanzia di diritto dello Stato a termini della legge 28 marzo 1968, n. 382, purchè dette operazioni finanziarie, nella loro successione cronologica, non superino nell'insieme l'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario riferito a ciascun ente.

L'intervento del Fondo si esplicherà anche nei riguardi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito, a ciò autorizzati, in contropartita di mutui accordati agli Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui all'articolo 1 della suddetta legge.

I suddetti enti trasmetteranno al Fondo copia certificata conforme dei contratti di mutuo stipulati e dei regolamenti dei prestiti obbligazionari emessi. Gli istituti di credito indicheranno, altresì, i mutui accordati in contropartita delle obbligazioni emesse con i necessari elementi per individuarli.

Art. 18.

Il Fondo, nel caso di operatività della garanzia statale, interverrà per rivalere i creditori o gli obbligazionisti dell'importo garantito dallo Stato delle rate scadute e non pagate limitatamente alla quota di rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, esclusi quelli moratori e ogni altro onere e spese.

Art. 19.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze rateali fissate nel contratto di mutuo della rata di ammortamento da parte del debitore, l'istituto creditore ne dà immediata notizia al Fondo, comunicando, altresì, di avere sollecitato il debitore medesimo all'adempimento degli obblighi assunti e di avere invitato il tesoriere di questi, a norma della convenzione per il servizio di tesoreria stipulata ai sensi dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 382, a prelevare dai fondi comunque giacenti presso di lui le somme occorrenti per il soddisfo della rata scaduta e non pagata.

Persistendo l'inadempienza del debitore e non avendo il tesoriere del debitore medesimo provveduto a versare l'importo della rata di ammortamento scaduta, l'istituto creditore chiede al Fondo di rendere operante la garanzia dello Stato e di soddisfare, quindi, il suo credito, per capitale ed interessi nei termini di cui al precedente articolo 18.

Art. 20.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze rateali risultanti dai titoli obbligazionari della rata di ammortamento da parte dell'ente emittente, il rappresentante comune degli obbligazionisti, attestando la sua qualifica, chiede al Fondo di rendere operante la garanzia dello Stato e di mettere, quindi, a disposizione le somme relative per capitale e interessi nei termini di cui al precedente articolo 18. Insieme a tale richiesta, il rappresentante comune degli obbligazionisti deve trasmettere un certificato redatto da un notaio da cui risulti che l'ente debitore non ha provveduto a pagare la rata di ammortamento delle obbligazioni.

Ricevuta la richiesta del rappresentante comune degli obbligazionisti, il Fondo provvede ad invitare l'ente debitore e il tesoriere di questi ad assolvere agli obblighi assunti, rispettivamente, con l'emissione del prestito obbligazionario e con la convenzione per il servizio di tesoreria.

Art. 21.

Il Fondo, ove riconosca ammissibile la richiesta di operatività della garanzia statale, la trasmette al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, chiedendo, a termine dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, l'autorizzazione ad imputare i relativi oneri alle disponibilità del Fondo medesimo.

Ottenuta l'autorizzazione, il Fondo versa all'istituto creditore l'importo della rata di ammortamento del mutuo scaduta e non pagata dal debitore. Per i prestiti obbligazionari il Fondo comunica al rappresentante comune degli obbligazionisti che le somme relative alla rata di ammortamento scaduta e non pagata sono disponibili per l'incasso presso l'istituto di credito all'uopo incaricato dal Fondo medesimo.

Art. 22.

Effettuato ai creditori il pagamento delle somme ad essi dovute per l'inadempienza del debitore, il Fondo ne da comunicazione al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, perchè si surroghi nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale ai fini del recupero delle somme pagate.

Il Ministero del tesoro versa al Fondo le somme recuperate per effetto della surroga di cui al precedente comma, a termine della lettera b) dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

Il Fondo comunica al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, entro il mese di marzo la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente delle somme pagate per effetto dell'operatività della garanzia statale e di quelle recuperate ai sensi del comma precedente.

TITOLO V

Amministrazione e contabilità

Art. 23.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per la formulazione del bilancio si osservano le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Il bilancio deve essere deliberato dal comitato amministrativo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, al quale deve essere rimesso, per il competente esame, almeno 30 giorni prima della convocazione del comitato medesimo.

Il bilancio, corredato con la relazione del comitato amministrativo e con quella del collegio sindacale, è trasmesso per l'approvazione al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Art. 24.

Effettuati gli accantonamenti ai fondi vari, l'avanzo di amministrazione è destinato ad aumento delle dotazioni finanziarie del Fondo.

Art. 25.

Le spese generali e quelle di funzionamento sono coperte, di regola, con i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo.

Art. 26.

La riscossione delle entrate è effettuata con ordinativi di incasso.

Le spese, liquidate sulla base di titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, sono effettuate con mandati di pagamento sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa del Fondo.

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Fondo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Art. 27.

I mandati di pagamento devono indicare:

a) la somma netta da pagare (in cifre e in lettere);

b) il nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

c) il modo di pagamento;

d) l'oggetto della spesa;

e) la data di emissione.

Per i pagamenti disposti a favore di enti o di società, oltre all'indicazione della persona fisica autorizzata a rilasciare quietanza per il beneficiario, devono essere indicati anche gli estremi dell'atto legale da cui risulta la relativa autorizzazione.

Art. 28.

Le scritture contabili sono costituite:

a) da un libro giornale;

b) da conti nei quali vengono classificate secondo l'oggetto le stesse operazioni registrate a giornale;

c) da un libro di cassa per l'annotazione cronologica degli incassi e dei pagamenti;

d) dal libro degli inventari dei beni immobili e mobili;

e) da ogni altro libro o scrittura contabile ritenuti necessari per la migliore evidenza dei fatti amministrativi.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 29.

Le deliberazioni del comitato amministrativo del Fondo da sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non potranno essere eseguite se non dopo che esse siano state approvate.

Art. 30.

Il comitato amministrativo può richiedere agli istituti di credito, ai consorzi e società concessionari per la costruzione di autostrade, nonchè ad enti locali o consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, le notizie, i dati e le situazioni ritenute opportune.

Art. 31.

Le eventuali modifiche alle presenti norme saranno apportate con la procedura indicata all'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

(5250)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota n. 702/2-9 del 14 settembre 1968, con la quale il veterinario provinciale di Udine chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;

Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini dal territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Udine è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica del decreto ministeriale 9 maggio 1969 recante modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, recante modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, e relativo alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di dare applicazione al suddetto provvedimento anche per i periodi di disoccupazione in corso alla data della sua entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1969, recante modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, è sostituito dal seguente:

« Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per i periodi di disoccupazione già in corso a tale data, da quella di inizio dei periodi indennizzabili a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ».

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5740)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Variazione del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 7 giugno 1958;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

La ragione ufficiale dello sconto rimane invariata nella misura del 3,50 % per le operazioni relative alle cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso del grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64, nonchè relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Detta ragione resta altresì invariata per le operazioni relative a cambiali diverse da quelle indicate al comma precedente, presentate all'istituto di emissione da parte delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali nel precedente semestre solare abbiano fatto ricorso al risconto di dette cambiali per un importo medio inferiore al 5 % dell'ammontare delle riserve obbligatorie che risultavano costituite a metà semestre, ai sensi dell'art. 32 lettera *d*) e lettera *f*) del regio decreto-legge anzidetto, ovvero ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane.

Art. 2.

Per le operazioni di risconto di cambiali di cui al secondo comma dell'art. 1, effettuate dalle aziende che nel precedente semestre solare abbiano superato il limite di cui all'art. 1, la ragione ufficiale dello sconto, a partire dal 1° luglio 1969, verrà applicata con una maggiorazione dell'1,50 %.

Detta maggiorazione verrà applicata in ogni caso alle operazioni effettuate dagli istituti centrali di categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Arturo Vittorio Borsatti, nato a Ferrara il 18 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 19 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Paolo Carbone, nato a Canicattini Bagni (Siracusa) il 30 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 22 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Francesco Fabbri, nato a Borgo S. Giorgio (Ferrara) il 5 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 30 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Carlo Gristina, nato a Prizzi (Palermo) il 2 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Palermo nel 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(5192)

Il dott. Renato Sulli, nato a Pescara l'11 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 20 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

Il dott. Vito Sciuto, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) il 31 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 15 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

Il dott. Domenico Giuseppe Infuso, nato a Riesi (Caltanissetta) il 25 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Michelangelo Leone, nato a S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) l'11 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5191)

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 6644 del 10 aprile 1969, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000, disposta in suo favore dalla signora Bianca Trigiani Del Prete e dal dott. Michelangelo Interesse, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Prof. Oreste Del Prete ».

(5193)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5502)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.674.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5500)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.496.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5501)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.981.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5503)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.559.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5504)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Castelverrino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.103.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.019.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.497.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.914.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.667.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.791.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.242.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.971.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami e per titoli a un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto per le applicazioni del calcolo in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli a un posto di ricercatore in prova (ex coefficente di stipendio 309), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto per le applicazioni del calcolo in Roma.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) diplomi di laurea in matematica, o in fisica;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 40.

Il suddetto limite di età è elevato:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite ulteriore di anni 45;

b) di quindici anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per tutte le altre categorie assimilate di mutilati ed invalidi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª categoria e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) di cinque anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo la entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono salve le altre elevazioni del limite di età previste dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali e per quello di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'esercizio della ricerca scientifica, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dallo impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma del citato testo unico).

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, deve essere rivolta al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data e il luogo di nascita;

il luogo di residenza;

il tipo di laurea di cui sia in possesso.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito dal bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver pendenti a suo carico procedimenti penali;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal penultimo comma del precedente art. 2 del presente bando.

Dalla domanda, deve, inoltre, risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

La firma, che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il candidato stesso risiede. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'amministrazione non risponde dei documenti che pervengono con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo utile agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Esso dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame di cui all'articolo seguente e determina, altresì i punteggi da attribuire ai titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di analisi matematica o di analisi numerica.

L'altra prova scritta verterà su di un argomento scelto dal candidato fra quattro argomenti proposti dalla commissione, inerenti rispettivamente all'analisi matematica, alla analisi numerica.

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sopra indicati. Il candidato deve dimostrare di sapere comprendere i testi in lingua inglese inerenti alle materie su indicate.

Art. 7.

I titoli che il candidato intenda far valere agli effetti del presente concorso devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati, dopo averli numerati in ordine progressivo, su un apposito foglio da allegare alla domanda di ammissione.

I titoli sono valutati prima delle prove di esame.

Compiuta la valutazione dei titoli, la commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al secondo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato ai titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni

Il certificato di laurea, redatto su carta da bollo da L. 400, deve necessariamente attestare il punteggio finale.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari valgono le seguenti norme:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari o militarizzanti che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra. i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, nonchè dei locali, fissati per le medesime.

Per essere ammessi a partecipare alle suddette prove i concorrenti sono tenuti ad esibire, a esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornati:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Il conseguimento nelle prove scritte dei 6/10 del punteggio assegnato a norma del precedente art. 5, comma terzo, è condizione di ammissione alla prova orale.

Tutti gli esami si intendono superati se è stata raggiunta una votazione complessiva di almeno 52,50/75 e se ciascuna delle prove non è stato riportato un voto inferiore ai 6/10 del punteggio assegnato ai sensi del testè citato art. 5, comma terzo.

Art. 9.

Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria generale di merito degli idonei i candidati che hanno superato le prove di esame raggiungendo la votazione di almeno 52,50/75 ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, e consegnano, nell'ambito del punteggio di cui al secondo comma dell'art. 5, la votazione complessiva per titoli ed esami di almeno 70/100.

Nella formazione della anzidetta graduatoria di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La commissione provvede alla formazione della graduatoria dei vincitori comprendendovi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati già inclusi nella graduatoria degli idonei.

Nella formazione della predetta graduatoria dei vincitori sarà tenuto altresì conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, a favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

A differenza dei requisiti di ammissione al concorso (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titoli a particolari benefici (e non a punteggio) agli effetti dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori (ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 9) e alla preferenza per i casi di parità di merito (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine gli aventi diritto all'inclusione nella graduatoria generale degli idonei, di cui al primo comma del precedente art. 9, dovranno, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione del conseguimento della idoneità al concorso, presentate al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze, 7 - Roma) i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nella graduatoria dei vincitori o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli a norma del precedente art. 7, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 7, le seguenti norme:

a) reduci dalla deportazione, devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè tutti i mutilati e gli invalidi appartenenti a categorie assimilate alle precedenti, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione ,che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, e dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92), devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 400 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciata dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella del presente bando;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del diploma di laurea di cui al n. 1) del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra amministrazione agli effetti della partecipazione a concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio in carta libera l'ufficio o l'amministrazione presso cui titolo stesso si trova.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia effetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego per il quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal n. 4) del precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

I documenti di cui alle lettere b), c), d), f), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 11.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) la copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) il titolo di studio di cui sopra sub a).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio di cui sopra sub a);
certificato di cittadinanza italiana;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine, e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che essi possano esaurientemente attestare i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominati ricercatori straordinari ed assunti in prova per un periodo di due anni.

Essi dovranno prendere servizio presso l'Istituto per le applicazioni del calcolo, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, alla data stabilita nel decreto di cui al precedente comma; pena la decadenza dalla nomina.

Compiuto il biennio di prova, i ricercatori straordinari conseguano la nomina in ruolo in qualità di ricercatori ordinari con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo giudizio favorevole della giunta amministrativa del consiglio stesso fondato sulla relazione del direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo.

In caso di giudizio sfavorevole il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. Ai ricercatori straordinari che cessano in tal modo dal servizio spetta una indennità pari a quattro mensilità del trattamento economico del periodo di prova.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il presidente: CAGLIOTI

(5389)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere di 2ª classe, carriera direttiva riservato ai laureati in ingegneria civile - sezione edile - e in architettura.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere di 2ª classe nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono tra l'altro soddisfare alla seguente condizione:

essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile - o di laurea in architettura nonchè del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere o di architetto.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven n. 48, Roma, entro il giorno 30 settembre 1969.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età (anni 32), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

h) il titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale con la indicazione della data di conseguimento;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo (domicilio o recapito) al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso ed il numero del codice postale;

m) di non essere stati destituiti o revocati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

n) il servizio eventualmente prestato presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate all'ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio complessivo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
Svolgimento degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale secondo il programma annesso al presente bando (allegato « B »).

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *c*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.
Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. *69-ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipende;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione, di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non maritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive astensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi altresì disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri o le vedove rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, tenendo conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dell'ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro 20 giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per la eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità alla prova orale.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'ente, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9 i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia autentica notarile nonchè copia del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno produrre, altresì, i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulta che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare; oppure in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri di 2ª classe in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'ente per il personale della carriera direttiva della stessa qualifica.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il presidente: RIGHETTI

(Su carta da bollo da L. 400)

ALLEGATO *A*

Alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48. — 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . . via . . . . . n. . .
codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di consigliere di 2ª classe nella carriera direttiva indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . . .

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

e) di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .

f) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso . . in data . . . . .

g) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale conseguito il .

h) di aver adempiuto agli obblighi di leva (5) .

i) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) di aver prestato servizio presso (6) . . .

m) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando).

Data . . . .

---

1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale come dal seguente programma:

a) prima prova scritta:

compilazione di un elaborato relativo a un progetto edilizio per uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima;

b) seconda prova scritta:

stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari.

Prova orale

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) edilizia:

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli residenziali, sanitari e per uffici;
tecnica edilizia: problemi generali ed elementi costruttivi;
igiene edilizia con riferimento a quella sanitaria;
estimo civile, perizie immobiliari;

2) fisica tecnica, scienza delle costruzioni, idraulica:

teoria e applicazioni nella edilizia;

3) legislazione edilizia:

legislazione Urbanistica, edilizia e dei Lavori Pubblici;
piani regolatori e regolamenti edilizi;
legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *C*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(5343)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 dell'11 settembre 1967, con il quale è stato approvato il bando di un concorso nazionale tra artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore (Savona);

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1968 e 2 dicembre 1968, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il verbale in data 14 febbraio 1969, dal quale risulta che la commissione ha giudicato non idonee le opere presentate ed ha proposto all'unanimità che venga effettuato un nuovo concorso;

Ritenuta la necessità di dichiarare chiuso il concorso senza procedere ad alcuna aggiudicazione e di ripeterlo mediante un nuovo bando;

Visto l'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto motivato nelle premesse il concorso nazionale bandito con il decreto ministeriale 6 luglio 1967, per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore è dichiarato chiuso senza procedere ad alcuna aggiudicazione.

Art. 2.

E' indetto un nuovo concorso nazionale tra artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore, secondo le prescrizioni e le modalità stabilite nei singoli paragrafi del seguente bando:

Bando di concorso nazionale

1) Descrizione dell'opera:

L'opera dovrà consistere in un pannello scultoreo ad alto rilievo in ceramica policroma resistente agli agenti atmosferici per la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui l'opera stessa deve ispirarsi.

L'opera dovrà avere una superficie netta di materiale ceramico non inferiore a metri quadrati dieci sviluppantesi in altezza in forma rettangolare, e sarà applicata sulla parete esterna del prospetto del fabbricato viaggiatori, a destra della pensilina d'ingresso alla stazione, parete dietro la quale si sviluppa la scala di accesso agli alloggi.

2) Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti;

a) un bozzetto in gesso dell'opera nella scala 1:4;

b) un particolare al vero della misura di ml. 1 × 0,50 dal quale risulti il materiale, la tecnica prescelta e la colorazione;

c) un'esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

d) una dichiarazione su carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

e) l'offerta su carta legale con la quale il concorrente dichiari d'impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso di cui al successivo par. 6 e dichiari altresì che il compenso stesso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi alla esecuzione dell'opera medesima, ivi inclusi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre pareti dell'edificio interessato dall'opera d'arte.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di nascita e indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali successivi rapporti con l'amministrazione;

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

3) Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) e la relazione di cui alla lettera *c*) del precedente par. 2 non dovranno recare il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione: «Concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore».

La dichiarazione di cui alla lettera *d*) e l'offerta di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza italiana, di cui alla lettera *f*) o i certificati in caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta opaca che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione: «Offerta e documenti per il concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Albisola Superiore».

4) Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) ed il plico contenente gli atti ed i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) contraddistinto dal motto prescelto e dalla succitata intestazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 120° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei Costruttori e per i Contratti del Ministero dei Lavori Pubblici, via Nomentana n. 2.

5) Gli elaborati artistici e gli altri documenti ed atti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita a sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice e, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, sceglierà il bozzetto ritenuto più idoneo in base all'esame dei bozzetti stessi e degli elaborati ed atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente par. 2.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici dei singoli bozzetti.

Compiuta la scelta, la commissione procederà alla apertura delle buste sigillate per individuare gli autori delle opere presentate.

Qualora nessuna delle opere presentate, a giudizio insindacabile della commissione venisse ritenuta meritevole di realizzazione, la commissione si pronuncerà in proposito inappellabilmente.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dello artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la commissione abbia suggerito per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo par. 6.

6) Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di L. 6.138.000 comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, per gli eventuali ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per gli eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte, e per quant'altro possa occorrere per la sua realizzazione.

7) Le modalità di corresponsione del predetto compenso di L. 6.138.000 sono le seguenti:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % all'affidamento dei lavori;

una seconda rata pari al 40 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 % ;

il restante 40 % del prezzo a corpo sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opere completamente ultimata e consegnata. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

8) Il contratto di cui al precedente par. 5 disciplinerà i rapporti tra l'amministrazione e l'artista riconosciuto vincitore ed ogni spesa dipendente dal contratto stesso, nessuna esclusa, sino al collaudo dell'opera d'arte resta a carico dell'artista.

9) Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito, è stabilita in otto mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo, sarà applicata una penale di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La gestione dei lavori e la direzione degli stessi verrà espletata dal dirigente l'ufficio delle Nuove Costruzioni Ferroviarie di Savona.

10) Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultino vincitori.

11) I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà degli autori e dovranno essere ritirati non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice,

mentre il bozzetto presentato dall'artista riconosciuto vincitore del concorso rimarrà di proprietà della amministrazione dei lavori pubblici.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

12) La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5203)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 4 giugno 1969).

Sono disponibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. 89 (ottantanove) posti di aiuto applicato amministrativo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiuto applicato amministrativo l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

Si precisa che non potranno conseguire il passaggio all'impiego civile presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, coloro che, all'atto della effettiva chiamata in servizio, abbiano raggiunto l'età (62 anni) prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(5267)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a tre posti di infermiere in prova.

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso citato in oggetto;

Considerato che le prove di esame del concorso suddetto non sono state ancora fissate;

Tenuto conto che il numero troppo limitato delle domande presentate non consente la necessaria selezione degli aspiranti;

Ravvisata l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle domande venga riaperto nell'interesse della amministrazione;

Vista la relativa deliberazione in merito del consiglio di amministrazione in data 26 marzo 1969;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami per la copertura di tre posti di infermiere in prova del ruolo degli infermieri generici della carriera esecutiva dell'istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1969, n. 27, è riaperto fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il presidente: prof. Aldo CIMMINO

(5202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami ai posti d'insegnante d'arte applicata «tarsia» negli istituti statali d'arte di Oristano e Vasto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 17 del 27 aprile 1969, parte 2ª, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

Tarsia - negli istituti statali d'arte di Oristano e Vasto, indetti con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

(5562)

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1967 e decreto ministeriale 31 gennaio 1968.

A norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1967 e decreto ministeriale 31 gennaio 1968, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 9 del 27 febbraio 1969.

(5614)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1969, n. 4131, avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1969, con inizio alle ore 8, presso la sala conferenze della stazione di Roma Termini (ingresso da via Giolitti, 34).

(5693)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1831 del 24 marzo 1966, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Vista la comunicazione in data 1° giugno 1969, con la quale il prof. Claudio Malaguzzi Valeri, componente della commissione giudicatrice citata, dichiara di essere indisponibile per la data fissata per l'espletamento delle prove di esame;

Considerata l'impossibilità di rinviare ulteriormente l'espletamento del concorso in argomento;

Vista la nota n. 578 in data 7 giugno 1969 dell'ordine dei medici di Campobasso con la quale, in sostituzione del professore Claudio Malaguzzi Valeri, si designa a far parte della commissione medesima il prof. Filippo Romeo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 24 marzo 1966, n. 1831, per i motivi in cui in narrativa, il prof. Filippo Romeo - direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina - è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Campobasso, in sostituzione del prof. Claudio Malaguzzi Valeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Campobasso, addì 7 giugno 1969

Il medico provinciale: BONIFACI

(5274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria del concorso pubblico a dodici posti di medico di 2ª classe dell'ufficio d'igiene e sanità del comune di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10594 in data 13 gennaio 1964, con il quale venne indetto il concorso pubblico a posti di medico di 2ª classe dell'ufficio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Vista la lettera n. 2801 in data 28 aprile 1969, con la quale il sindaco di Torino ha trasmesso i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria formulata dalla citata commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 60 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico a dodici posti di medico di 2ª classe dell'ufficio d'igiene e sanità del comune di Torino:

1. Salomone Giuseppe	punti	150,628
2. Murcio Gian Carlo	»	145,148
3. Vercellino Luigi	»	144,605
4. Colombero Giacomo	»	141,870
5. Arossa Alvise	»	135,273
6. Marullo Reedtz Franco	»	131,961
7. Alliod Renato	»	130,557

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del medico provinciale e del comune interessato.

Torino, addì 10 maggio 1969

Il medico provinciale: GAGLIO

(5169)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.